



# Comune di Casanova Lonati

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.15 DEL 04/08/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) PER L'ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Lucato Stefano - Presidente	Sì
2. Rocca Vincenzo - Vice Sindaco	Sì
3. Beretta Umberto - Consigliere	No
4. Negri Patrizia - Consigliere	Sì
5. Sala Chantal - Consigliere	No
6. Orlandi Laura - Consigliere	Sì
7. Castignoli Giuseppina - Consigliere	Sì
8. Meneghel Diego - Consigliere	Sì
9. Saviotti Matteo - Consigliere	Sì
10. Sanelli Lorenzo - Consigliere	Sì
11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.sa Leone Maria Cristina**.

Il **Sig. Lucato Stefano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio finanziario per illustrare il presente argomento posto all'Ordine del giorno.

Successivamente interviene il Consigliere Saviotti per evidenziare che le aliquote proposte sono state aumentate, incluse quelle relative alla TARI. Ricorda che l'anno scorso è stata mossa alla precedente Amministrazione la critica di aver aumentato il tributo.

Richiede che sia verbalizzato quanto segue: " Dalla TARES dell'anno scorso alla TARI 2014 cosa è cambiato, vista la petizione promossa l'anno scorso?".

Sul punto risponde il Vice Sindaco quanto segue: "Non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso. La petizione dello scorso anno è originata dalla necessità di chiarimenti e spiegazioni sull'aumento del tributo rispetto al 2012". In replica Saviotti ribadisce che a suo tempo la Responsabile del servizio tributi ha fornito le spiegazioni richieste.

Successivamente il Sindaco fa presente che il tributo viene approvato dall'Amministrazione che si è insediata solo due mesi fa.

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012 n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii. l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'IMU standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, che permette anche di definire i dati preventivi di gettito per l'anno 2014 ai fini IMU;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO** infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno :

- a) prevedere la facoltà di azzerare l'aliquota TASI in relazione a singole tipologie di immobili ( art. 5 comma 3 del regolamento ) ;
- b) non introdurre specifiche riduzioni delle aliquote della TASI ( art. 11 del regolamento ) ;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€. 15.000,00
Cura del verde pubblico	€. 3.200,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 1.000,00
Sgombero neve	€. 2.000,00
<b>Totale</b>	<b>€. 21.200,00</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative

all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che, con propria deliberazione n. 14 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal Gestore del Servizio Broni Stradella Spa ed integrato dal Comune per i costi di propria competenza;

**RITENUTO**, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2014 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**

**Utenze domestiche residenti**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 componente	0,31395	94,23482
2 componente	0,36627	131,92875
3 componente	0,40365	188,46964
4 componente	0,43355	207,31661
5 componente	0,46344	273,28098
6 o più componenti	0,48587	386,36277

**Utenze non domestiche**

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,83656	0,43112
2. Campeggi, distributori carburanti	1,31225	0,67234
3. Stabilimenti balneari	1,03339	0,53377
4. Esposizioni, autosaloni	0,70533	0,25662
5. Alberghi con ristorante	2,18161	1,12194
6. Alberghi senza ristorante	1,49268	0,76883
7. Case di cura e riposo	1,64031	0,84069
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,85355	0,95462
9. Banche ed istituti di credito	0,95138	0,49066
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,82074	0,93615
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,49327	1,27796
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,70592	0,87251
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,90276	0,97310
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,49268	0,76986
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,78793	0,91562
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	12,17108	6,24920
17. Bar, caffè, pasticceria	5,97072	3,06096
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,90393	1,48121
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,28120	2,19769
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	17,12480	8,78665
21. Discoteche, night club	2,69010	1,38061

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di

pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC :

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore - occupante	16 giugno
	Saldo Possessore - occupante	16 dicembre
<b>TARI</b>	1^ Acconto	30 settembre
	2^ Acconto	31 ottobre
	Saldo	30 novembre

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria deliberazione n. 13 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile di Struttura ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Saviotti, Sanelli e Lombardo Facciale), n. 0 astenuti dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,1 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	8,6 per mille
Terreni agricoli e incolti	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale muniti dell'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate/Ufficio del Territorio	Esenti per legge

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota terreni agricoli ed incolti	Esenti per legge

- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 ( dieci ) per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 64,24 per cento.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- DI DETERMINARE** per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1 componente	0,31395	94,23482
2 componente	0,36627	131,92875
3 componente	0,40365	188,46964
4 componente	0,43355	207,31661
5 componente	0,46344	273,28098
6 o più componenti	0,48587	386,36277

#### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,83656	0,43112
23. Campeggi, distributori carburanti	1,31225	0,67234
24. Stabilimenti balneari	1,03339	0,53377
25. Esposizioni, autosaloni	0,70533	0,25662
26. Alberghi con ristorante	2,18161	1,12194
27. Alberghi senza ristorante	1,49268	0,76883
28. Case di cura e riposo	1,64031	0,84069
29. Uffici, agenzie, studi professionali	1,85355	0,95462
30. Banche ed istituti di credito	0,95138	0,49066
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,82074	0,93615
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,49327	1,27796
33. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,70592	0,87251
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,90276	0,97310
35. Attività industriali con capannoni di produzione	1,49268	0,76986
36. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,78793	0,91562
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	12,17108	6,24920
38. Bar, caffè, pasticceria	5,97072	3,06096
39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,90393	1,48121
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,28120	2,19769
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	17,12480	8,78665
42. Discoteche, night club	2,69010	1,38061

- **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore - occupante	16 giugno
	Saldo Possessore - occupante	16 dicembre
<b>TARI</b>	1^ Acconto	30 settembre
	2^ Acconto	31 ottobre
	Saldo	30 novembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di NOVEMBRE;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE, con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Saviotti, Sanelli e Lombardo Facciale), n. 0 astenuti dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.

**COMUNE DI CASANOVA LONATI  
PROVINCIA DI PAVIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA  
(IUC) PER L'ANNO 2014**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Casanova Lonati, lì 24/07/2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Merlini Raffaella

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE**

Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Casanova Lonati, lì 24/07/2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Merlini Raffaella

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to : Lucato Stefano

Il Segretario Comunale  
F.to : Leone Maria Cristina

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 07/08/2014 per 15 giorni consecutivi.

Casanova Lonati, li 07/08/2014

Il Segretario Comunale  
F.to : Leone Maria Cristina

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-ago-2014

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Casanova Lonati, li 07/08/2014

Il Segretario Comunale  
F.to : Leone Maria Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Casanova Lonati, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Leone Maria Cristina